



IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firmato dal Funzionario Pubblico

NEW LIFE ODV

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "New Life OdV", organizzazione di volontariato, di seguito indicata anche come "Associazione". L'acronimo OdV verrà utilizzato nelle comunicazioni al pubblico, negli atti e nella corrispondenza solo a seguito dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. A seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'associazione dovrà obbligatoriamente includere l'indicazione di 'Organizzazione di Volontariato' o l'acronimo 'OdV'. Fino al completamento dell'iscrizione al RUNTS, l'associazione non potrà fare uso della suddetta qualifica né degli acronimi ad essa riferibili negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Catania. Il cambio di sede all'interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria.
4. Essa opera in ambito locale, nazionale e internazionale.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e

Dr. Abu

Senza
contatti
Adriano
Ndraga
Paul K's
piatti
Ra Chuta

alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera a);

- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera d);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera i);
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera l);
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni n;
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera p);
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera q);
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera r);
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera u);
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera w).

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) **Promozione della Dignità Umana e dei Diritti Fondamentali:** L'associazione si impegna a restituire dignità, sicurezza e speranza a ogni individuo, con particolare attenzione alle persone in condizioni di estrema fragilità, promuovendo i loro diritti fondamentali, l'inclusione sociale e le pari opportunità;
- b) **Sostegno alle Persone senza Fissa Dimora in Italia:** Avvicinarsi, ascoltare e costruire un percorso di riscatto per le persone che vivono in strada. L'obiettivo è fornire un punto di riferimento per chi è

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Sena, Conto, NDoche, nobile]

[Handwritten signatures: Paul, Diak, Ka cher]

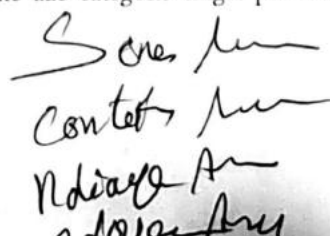
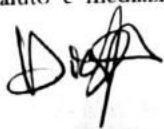
dimenticato, affrontando le cause che hanno portato a questa condizione;

- c) **Assistenza Integrata e Reinserimento Sociale:** Fornire assistenza sanitaria e accompagnare le persone verso i servizi medici di base. Parallelamente, offrire supporto burocratico per l'ottenimento di documenti e residenza, considerati il primo passo per recuperare identità e diritti;
- d) **Inclusione Lavorativa e Abitativa:** Affiancare le persone nella ricerca di un alloggio dignitoso e di opportunità lavorative, creando reti di collaborazione con istituzioni e aziende per facilitare il loro reinserimento nella società;
- e) **Promozione dello Scambio Interculturale:** Organizzare e promuovere iniziative culturali, come eventi sportivi, incontri gastronomici e laboratori artistici, per favorire il dialogo tra diverse comunità. Tali attività mirano a superare le paure e a costruire ponti di pace, valorizzando la diversità come risorsa;
- f) **Promuovere l'assistenza e supporto alle comunità straniere in Italia:** organizzare servizi finalizzati da un lato all'integrazione nel tessuto sociale italiano e, dall'altro, al mantenimento dei legami con il paese d'origine;
- g) **Tutela dei Diritti dell'Infanzia in Africa:** Offrire cure, protezione, cibo e accesso all'istruzione ai bambini che vivono in condizioni di estrema difficoltà in Africa, garantendo loro la serenità e il futuro che meritano;
- h) **Sostegno e Protezione delle Donne e delle Bambine:** Contrastare i matrimoni forzati e altre forme di sfruttamento che negano la libertà e la dignità delle donne e delle bambine. Sostenere le donne vittime di tratta, accompagnandole verso percorsi di autonomia e rispetto;
- i) **Educazione e Sensibilizzazione:** Coinvolgere le comunità locali, in Italia e in Africa, per diffondere una cultura del rispetto reciproco e dell'uguaglianza, riconoscendo i diritti di ogni persona e creando un contesto di pari opportunità;
- j) **Ricerca e Ascolto Attivo:** Instaurare un rapporto umano basato sulla fiducia e sul rispetto con le persone più vulnerabili, dedicando tempo alla ricerca e all'ascolto attivo delle loro storie per comprenderne i bisogni e le cause delle loro difficoltà;
- k) **Creazione di Reti Solidali:** Collaborare con istituzioni, aziende e altre organizzazioni per creare una rete di supporto solida ed efficace, massimizzando l'impatto delle azioni e garantendo un supporto concreto a chi ne ha più bisogno.

Art.3 - Attività

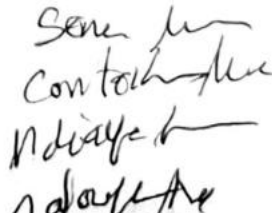
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) **Ricerca e ascolto attivo dedicato alle categorie fragili:** organizzare attività di ascolto per avvicinarsi e instaurare un rapporto umano di fiducia e rispetto con le persone che vivono situazioni di difficoltà, rivolgendosi in particolare a coloro che vivono in strada;
- b) **Indirizzamento all'assistenza sanitaria e di base:** organizzare e gestire attività di assistenza e supporto per accompagnare e indirizzare le persone bisognose verso cure mediche e servizi sanitari;
- c) **Supporto burocratico:** Fornire aiuto e mediazione rivolte alle categorie fragili per il disbrigo di



pratiche burocratiche, concentrandosi in particolare sulle pratiche di ottenimento di documenti e residenza, strumenti fondamentali per il recupero dei diritti;

- d) **Reinserimento sociale e lavorativo:** organizzare progetti e percorsi finalizzati a sostenere le persone nella ricerca di un alloggio dignitoso e di un lavoro, creando reti con istituzioni e aziende;
- e) **Promuovere eventi sportivi, culturali e ricreativi per l'integrazione e la socializzazione:** organizzare manifestazioni che coinvolgano la comunità, favorendo la socializzazione e la creazione di reti di supporto tra le persone che vivono in situazioni di fragilità e i membri della comunità;
- f) **Laboratori e esposizioni:** promuovere esposizioni, attività creative e laboratori per dare voce all'espressione di culture e storie differenti;
- g) **Servizi di assistenza e supporto indirizzati alle comunità straniere residente in Italia:** gestire servizi quali, a titolo esemplificativo, assistenza burocratica, mediazione linguistica, assistenza nel rimpatrio delle salme delle persone straniere decedute in Italia;
- h) **Dialogo interculturale:** creare occasioni di confronto dove ognuno può condividere la propria esperienza e prospettiva;
- i) **Sostegno all'infanzia:** progettare, implementare e gestire programmi atti a offrire protezione, cure, cibo e garantire l'accesso alla scuola a ragazzi e bambini in età scolare;
- j) **Difesa dei diritti delle donne:** promuovere attività formative e informative finalizzate al contrasto dei matrimoni forzati e delle pratiche di sfruttamento che negano la libertà e la dignità delle donne e delle bambine;
- k) **Educazione e sensibilizzazione:** coinvolgere le comunità locali in attività informative e formative per diffondere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza tra gli individui, concentrandosi in particolare sulla parità di genere;
- l) **Realizzare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi:** promuovere iniziative per informare il pubblico sugli obiettivi dell'organizzazione e raccogliere fondi per finanziare i progetti di assistenza e supporto;
- m) **Sviluppare progetti educativi nelle scuole e nelle comunità:** condurre workshop e presentazioni per sensibilizzare studenti e cittadini sui temi della povertà, dell'inclusione sociale e dell'importanza del supporto reciproco;
- n) **Formare volontari e operatori specializzati nel supporto sociale:** offrire corsi di formazione per preparare volontari e professionisti a lavorare con persone che hanno diverse esigenze, garantendo un supporto competente e sensibile;
- o) **Creare partnership con enti e associazioni:** collaborare con istituzioni pubbliche, private e altre organizzazioni non profit per ampliare l'offerta di servizi e raggiungere un numero maggiore di beneficiari;
- p) **Gestire attività editoriali, anche in forma digitale:** sviluppare e creare progetti editoriali e multimediali come blog, siti web, applicazioni e contenuti audio/video per diffondere informazioni, testimonianze e risorse utili a chi è in difficoltà;
- q) **Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.**



2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

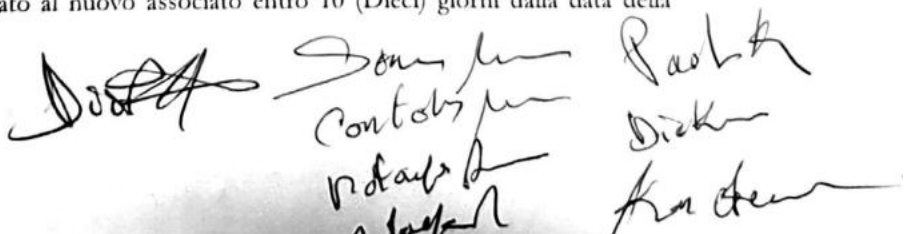
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 10 (Dieci) giorni dalla data della


Dott. A. [illegible]
Contabile [illegible]
Relatore [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. All'aspirante socio è garantito il diritto al contraddittorio in tutte le fasi del processo di valutazione della domanda di ammissione (valutazione e appello).

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

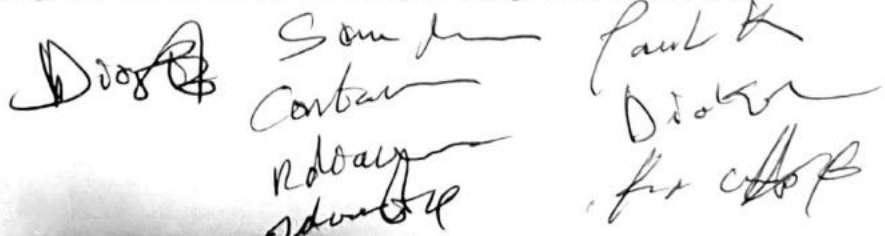
- d) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- e) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- f) svolgere la propria attività presso l'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale;
- g) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e/o rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) **recesso volontario.** Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) **mancato pagamento** della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro il 31

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are four distinct signatures. The first is a stylized signature that appears to start with 'D'. The second is 'Sara'. The third is 'Carla'. The fourth is a signature that appears to be 'Paula'. Below these, there are more signatures, including one that looks like 'Roberto' and another that is less legible.

dicembre di ogni anno per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 10 (Dieci) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. Al socio è garantito il diritto al contraddittorio in tutte le fasi del processo di valutazione della domanda di ammissione (valutazione e appello).

5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Handwritten signatures of the board members, including the President, Vice President, and members of the Council of Directors.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Doef *Sone* *mu*
Conto *plus*
Ndis *Ar*

Pauk
Deok
Ka o

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente anziano e in second'ordine, qualora quest'ultimo mancasse, dal Vicepresidente junior (se nominato), o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

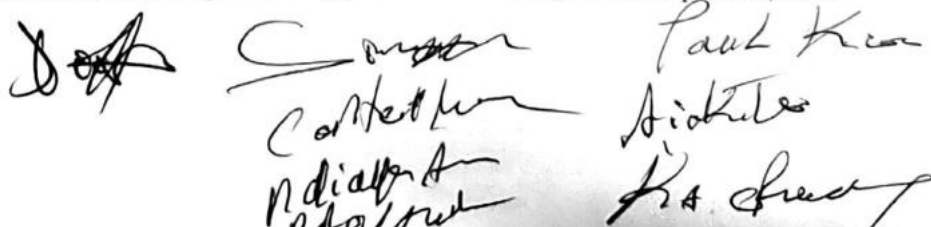
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) **deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;**
- j) **deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.**

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'D. A.', followed by 'C. S. ...', 'C. ...', 'N. ...', and 'P. ...'. To the right of these, there are two more signatures, one of which clearly reads 'Paul K...' and another that appears to be 'H. ...'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Fino al raggiungimento della maggiore età, l'associato minorenni esercita il proprio diritto di voto per il tramite del genitore, o dell'esercente la potestà genitoriale. Gli associati minorenni in regola con il versamento della quota associativa concorrono, per il tramite di chi li rappresenta, al raggiungimento dei quorum richiesti.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea riunita in sessione elettiva. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

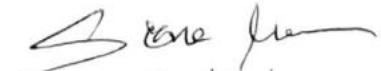
Handwritten signatures:
D. Costa, S. Costa, P. Costa, Cortese, N. Costa, N. Costa, Diakite, K. Costa

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente anziano e in secondo ordine, qualora quest'ultimo mancasse, dal Vicepresidente junior (se nominato). Qualora non siano presenti né il Presidente, né uno dei due Vicepresidente, il Consiglio è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da soli 3 membri esso è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti, al fine di favorire la gestione delle deliberazioni.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare Presidente, Vicepresidente e Segretario. E' facoltà del Consiglio nominare fino a due vicepresidenti, uno anziano e uno junior, in base all'età dei nominati;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) decidere sull'assegnazione del titolo onorifico di sostenitore;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;



Conbolk Just
Ndiaye P
Ndiaye A

Paul K
Diokha
Ka Senu

- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, o eventualmente anche ad altri associati, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea dei soci.
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente anziano e, se quest'ultimo non è disponibile dal Vicepresidente junior. In caso di assenza o impedimento di entrambi, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Dioko Scaroni Paul R
contatti per Diakou
ndiata per e Randy

- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo, nelle persone dei consiglieri rimanenti, può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procede a sostituzione tramite elezione suppletiva da effettuarsi durante la prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri prima che sia possibile procedere all'eventuale elezione suppletiva, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono:
 - a) essere indipendenti;
 - b) esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
7. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
8. almeno un membro dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.2 del Codice Civile.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

[Handwritten signatures and notes]
Sera per Paul R
Controlli per Diakun
ndiane h
ndiane h
Ra drun

- c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora al momento dell'attribuzione della funzione di revisione legale dei conti vi siano membri non iscritti all'apposito registro questi ultimi devono dimettersi e si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Proff *Sone* *Paul*
Conten
ndorath
rd *di* *di*

5. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) rimborsi e contributi dei soci;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il 30 aprile di ogni anno.

[Handwritten signatures and notes]
Sara Leon
Contabile
Rosa
Rosa
Rosa
Pauk
Diaketo
Ka chark

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art.14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Titolo VII

Titoli onorifici

Art.28 - Sostenitori

1. A coloro i quali aderiscono idealmente agli scopi dell'Associazione, tramite il supporto anche morale alle sue iniziative, o eventualmente tramite la donazione liberale all'Associazione di denaro e/o di beni e servizi, potrà essere assegnato il titolo di sostenitore.

2. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'attribuzione e alla revoca del titolo di sostenitore, stabilendo altresì quali siano i requisiti minimi per l'ottenimento di tale titolo.

3. Il titolo di sostenitore è puramente onorifico e non obbliga in alcun modo chi se ne fregia nei confronti dell'Associazione.

Titolo VIII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

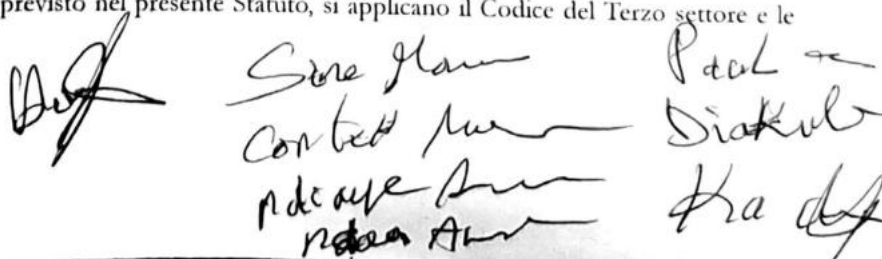
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX

Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le


Sore Han
Conte
ndeye
ndeye
Paul
Diakolo
Ha

disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Catania, 01 ottobre 2025


Dott.
Sone Moken
Contotti
ndiaye
ndiaye
Paul
Diathe
for chun